



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA
Città Metropolitana di Bologna

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON
RITO CIVILE E DELLE UNIONI CIVILI**

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE E DELLE UNIONI CIVILI

INDICE

ART. 1 – Oggetto e finalità delle presenti disposizioni

ART. 2 - Funzioni

ART. 3 – Luogo delle celebrazioni

ART. 4 – Orari e giornate di celebrazione

ART. 5 - Tariffazione

ART. 6 – Organizzazione del servizio

ART. 7 – Allestimento della sala

ART. 8 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE E DELLE UNIONI CIVILI

Articolo 1 – Oggetto e finalità delle presenti disposizioni

1. La celebrazione dei matrimoni con rito civile e delle unioni civili è attività istituzionale garantita;
2. Il presente documento disciplina le modalità di celebrazione:
 - 2.1. dei matrimoni con rito civile ai sensi degli articoli da 106 a 116 del vigente codice civile;
 - 2.2. delle unioni civili ai sensi della n. 76/2016 e smi e successivi decreti attuativi e circolari esplicative.

Articolo 2 – Funzioni

1. I matrimoni sono celebrati dal Sindaco, il quale può delegarne le funzioni all'Ufficiale di Stato civile e/o ad uno o più consiglieri o assessori comunali. Per esigenze di razionalizzazione delle spese, contenimento dei costi e nell'ottica dell'ottimizzazione nella gestione delle risorse si prevede che durante la celebrazione dei matrimoni da parte del Sindaco e/o di consiglieri/assessori comunali non sia prevista, salvo casi particolari, anche la presenza del dipendente comunale con qualifica di Ufficiale di Stato Civile.
2. I riti di Unione Civile sono celebrati dal Sindaco, o in sua assenza, dal Vice Sindaco, e/o dai dipendenti comunali aventi qualifica di Ufficiale di Stato civile. Per esigenze di razionalizzazione delle spese, contenimento dei costi e nell'ottica dell'ottimizzazione nella gestione delle risorse si prevede che durante la celebrazione da parte del Sindaco (o Vicesindaco o suo delegato in caso di assenza) non sia prevista, salvo casi particolari, anche la presenza del dipendente comunale con qualifica di Ufficiale di Stato Civile.

Articolo 3 – Luogo delle celebrazioni

1. I matrimoni e le unioni civili possono essere pubblicamente celebrati, secondo le condizioni e le modalità specificate negli articoli seguenti del presente documento, nei seguenti luoghi:
 - 1.1. nelle sale del Comune di Ozzano dell'Emilia – Via Repubblica 10,
 - 1.2. nel cortile e giardino del Palazzo Municipale di Ozzano dell'Emilia, compatibilmente con le condizioni climatiche ed ambientali e comunque previa valutazione non sindacabile dell'Amministrazione comunale;
 - 1.3. presso altre proprietà del Comune di Ozzano dell'Emilia, previa valutazione non sindacabile dell'Amministrazione comunale e previa acquisizione dei necessari permessi ed autorizzazioni;
 - 1.4. presso Villa Isolani alla Quaderna e presso la "Palazzona di Maggio", in base a quanto contenuto nelle apposite deliberazioni di Giunta Comunale e relative convenzioni, depositate e conservate in atti;
 - 1.5. presso altre eventuali sedi e strutture, anche di proprietà diversa da quella comunale, da definirsi in futuro previo esperimento, da parte del Comune e/o di eventuali altri soggetti, di tutte le operazioni e procedure necessarie ed opportune per consentire la legittima e legale celebrazione dei matrimoni stessi.

Articolo 4 – Orari e giornate di celebrazione

1. I matrimoni e le unioni civili vengono celebrati secondo la seguente articolazione giornaliera ed oraria:

N. fascia	Descrizione
1	Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 14,00
2	Il sabato mattina dalle ore 8,00 alle 12,00
3	Il sabato pomeriggio dalle ore 14,00 alle 18,00
4	La domenica mattina e/o altri giorni festivi dalle ore 9,00 alle 12,00

2. Per le operazioni di apertura/chiusura/vigilanza in occasione delle celebrazioni tenute presso la Casa Comunale durante le giornate di domenica/festivi/sabato pomeriggio, non si ricorre al personale comunale in lavoro straordinario, ma a personale volontario in base alle vigenti convenzioni.
3. Presso i plessi esterni (punti da 1.3 a 1.5 del precedente art. 3), salvo diverse e motivate esigenze da valutarsi preventivamente dall'Ufficio di Stato Civile, i matrimoni e le unioni civili possono essere celebrati ogni sabato pomeriggio (14 - 18) e domenica/giorno festivo mattina (9 - 12) del mese. Per esigenze organizzative sono da escludersi celebrazioni contemporanee in plessi diversi.
4. Le celebrazioni di matrimoni officiate da privati cittadini muniti di delega del Sindaco sono consentite esclusivamente presso la Casa Comunale e relative pertinenze;
5. Sono in ogni caso sospese, salvo espresse e motivate deroghe, le celebrazioni, sia in Casa Municipale sia nei plessi esterni, in occasione delle seguenti ricorrenze:
 - a) Capodanno (1° Gennaio);
 - b) Epifania (6 Gennaio);
 - c) Giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
 - d) 25 Aprile (festa della Liberazione);
 - e) 1° Maggio (festa dei Lavoratori);
 - f) 2 Giugno (festa della Repubblica);
 - g) Festa del Patrono (25 luglio);
 - h) l'intero mese di agosto;
 - i) 1° Novembre;
 - j) 8 Dicembre (solennità dell'Immacolata Concezione).
 - k) 25 e 26 Dicembre;
 - l) In occasione di eventuali ulteriori disposizioni in tal senso dell'Amministrazione comunale.
6. Resta ferma la possibilità per l'Ufficio di Stato Civile di derogare, nei singoli casi, dalle disposizioni del presente articolo, esclusivamente a fronte di motivate ed acclamate esigenze organizzative, funzionali ed operative.

Articolo 5 – Tariffazione

1. Per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è dovuta, in base alla fascia oraria e giornaliera di cui al precedente art. 4, al luogo di celebrazione ed alla residenza dei richiedenti, una tariffa determinata considerando:
 - il costo orario del personale necessario per l'espletamento del servizio;
 - le spese generali di funzionamento ed allestimento degli spazi, quali ad esempio, l'illuminazione, il riscaldamento, la pulizia, ecc.
2. L'importo delle tariffe di cui al comma precedente è annualmente determinato con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 6 – Organizzazione del servizio

1. L'ufficio comunale competente all'organizzazione e gestione dei matrimoni e delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile;
2. L'ufficio di Stato Civile si adopererà affinché i servizi richiesti dagli interessati siano regolarmente prestati, anche in eventuale coordinamento con altri uffici comunali;
3. Previo appuntamento concordato con il succitato Ufficio, gli interessati possono visitare le sale e/o i luoghi della residenza Municipale, come in precedenza individuati, destinati alla celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili; per la visita ai plessi esterni (punti da 1.3 a 1.5 del precedente art. 3) è necessario rivolgersi direttamente ai proprietari/gestori;
4. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il decimo giorno precedente la celebrazione seguendo le indicazioni fornite dall'Ufficio di Stato Civile. In caso di omissione o ritardato pagamento, il Comune si riserva la facoltà di attivare tutte le procedure atte a riscuotere quanto dovuto ed a tutelare le proprie ragioni;
5. Qualora i servizi richiesti non siano prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al

- Comune, si provvederà alla restituzione, in toto o in parte, delle somme già eventualmente versate;
6. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alla parte richiedente.

Articolo 7 – Allestimento della sala

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala e/o i luoghi, come in precedenza individuati, con ulteriori arredi ed addobbi che dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti, al termine della cerimonia;
2. La sala e/o i luoghi, come in precedenza individuati, devono essere riconsegnata nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la cerimonia;
3. Il Comune di Ozzano dell'Emilia non risponde per la responsabilità connessa alla custodia e conservazione degli arredi ed addobbi temporanei predisposti dai richiedenti;
4. Nel caso si cagionino danni alle strutture concesse per la celebrazione e/o a loro pertinenze, gli stessi, previo diverso accertamento di responsabilità, saranno posti a carico dei soggetti richiedenti;
5. E' consentito, quale segno beneaugurante, il lancio del riso, esclusivamente all'esterno della sede municipale.

Articolo 8 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni attuative, si fa rinvio alle norme del codice civile, alla normativa in materia ed agli usi e alle consuetudini;
2. Le presenti disposizioni entrano in vigore con decorrenza immediata.

